



TRIBUNALE DI CASSINO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO DI RINVIO DI UDIENZA

Il Giudice, dott. Domenico Di Croce,

• letti gli artt. 83, co. 6° e 7° d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge dalla l. nr. 27 del 2020) e 36 d.l. nr. 23 dell'8 aprile 2020;

• letti altresì i decreti del Presidente del Tribunale di Cassino nrr. 86/20 del 27 aprile 2020 e 92/20 del 4 maggio 2020;

• rilevato che alla luce dei suddetti decreti è stato disposto il rinvio di ufficio a dopo il 31 luglio 2020 di tutti i procedimenti penali fissati nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, con le sole seguenti eccezioni:

A) trattazione obbligatoria *ex lege*

1) procedimenti indicati dagli artt. 83 cit., co. 3°, lett. b) e c) e 36 cit., co. 2°, alle condizioni ivi indicate (solo in caso di richiesta dell'interessato) per quelli indicati nei nrr. da 1 a 3 della seconda parte della lett. b) cit.;

B) nonché (trattazione possibile)

dal 12 maggio al 5 giugno 2020:

2) quando non vi sia stata la richiesta di trattazione da parte dell'interessato, i predetti procedimenti indicati dall'art. 83 cit., co. 3°, lett. b), seconda parte, nrr. 1 e 2, e c), e cioè:

a) procedimenti a carico di persone detenute (in espiatione di pena, ma non per altra causa: essenzialmente, quindi, gli incidenti di esecuzione riguardanti persone ristrette in carcere, ma anche persone che potrebbero esservi condotte in dipendenza della decisione sull'incidente di esecuzione);

b) procedimenti nei quali è applicata una misura cautelare personale, sia custodiale che non custodiale (interdittiva o coercitiva), ovvero una misura di sicurezza (non detentiva, naturalmente, perché in caso di misura di sicurezza detentiva la trattazione è obbligatoria per legge);

in detti procedimenti le parti private (imputato, sia detenuto che a piede libero, e parte civile) e i testimoni qualificati (ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, periti, consulenti tecnici o interpreti), potranno essere eventualmente esaminati mediante collegamento da remoto, ai sensi del comma 12 *bis* dell'art. 83 cit., se e in quanto sarà disponibile un'aula di udienza attrezzata adeguatamente e per tempo;

c) incidenti probatori di cui all'art. 392 cod.proc.pen. (anche) quando non siano stati dichiarati urgenti su richiesta di parte, ma siano ritenuti tali d'ufficio dal giudice; dal 6 al 30 giugno 2020, altresì:

3) procedimenti fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es. udienze preliminari, discussioni e relative repliche, giudizi abbreviati, patteggiamenti);

• rilevato che tra i procedimenti fissati innanzi a questo Giudice per le udienze del

periodo suddetto sono presenti alcuni per i quali è obbligatoria la trattazione, altri per i quali è prevista la ulteriore possibilità di trattazione sin dal 12 maggio 2020:

• ritenuto, pertanto, che detti processi – anche con riferimento ai limiti ed alle raccomandazioni di cui al citato Decreto presidenziale n. 86/20 – potranno essere regolarmente trattati tutti nelle udienze ed agli orari sotto indicati;

DISPONE

• la trattazione all'udienza del 9 giugno 2020 dei seguenti procedimenti:

1. ore 9:15: nr. 1805/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
2. ore 9:30: nr. 2434/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
3. ore 9:45: nr. 2870/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
4. ore 10:00: nr. 3232/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
5. ore 10:15: nr. 1521/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
6. ore 10:30: nr. 2893/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
7. ore 11:00: nr. 3428/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
8. ore 11:30: nr. 2971/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
9. ore 12:00: nr. 2330/18 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
10. ore 12:30: nr. 106/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
11. ore 13:00: nr. 287/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
12. ore 14:30: nr. 357/20 reg. G.i.p. (ind. [redacted]),
13. ore 14:45: nr. 952/20 reg. G.i.p. (ind. [redacted]) e
14. ore 15:00: nr. 4464/18 reg. G.i.p. (imp. [redacted]);

• la trattazione all'udienza del 16 giugno 2020 dei seguenti procedimenti:


1. ore 9:30: nr. 2469/17 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
2. ore 10:00: nr. 946/20 reg. G.i.p. (ind. [redacted]),
3. ore 10:30: nr. 3819/18 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
4. ore 11:00: nr. 4352/18 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
5. ore 11:30: nr. 1972/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
6. ore 12:00: nr. 540/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
7. ore 12:30: nr. 1564/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
8. ore 13:00: nr. 1708/19 reg. G.i.p. (ind. [redacted]),
9. ore 13:30: nr. 9/19 reg. G.i.p. (imp. E. [redacted]),
10. ore 14:00: nr. 3545/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
11. ore 14:15: nr. 3665/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]), e
12. ore 15:15: nr. 3395/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]);

• la trattazione all'udienza del 23 giugno 2020 dei seguenti procedimenti:

1. ore 9:30: nr. 3025/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
2. ore 10:00: nr. 3062/18 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
3. ore 10:30: nr. 2338/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]) e
4. ore 11:00: nr. 2359/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]);

• la trattazione all'udienza del 30 giugno 2020 dei seguenti procedimenti:

1. ore 9:30: nr. 3991/18 reg. G.i.p. (imp. ██████████),
2. ore 10:00: nr. 413/18 reg. G.i.p. (imp. ██████████),
3. ore 10:30: nr. 4338/19 reg. G.i.p. (imp. ██████████),
4. ore 11:00: nr. 4422/19 reg. G.i.p. (imp. ██████████),
5. ore 11:30: nr. 4420/19 reg. G.i.p. (imp. ██████████),
6. ore 12:00: nr. 2473/17 reg. G.i.p. (imp. ██████████),
7. ore 12:30: nr. 1170/18 reg. G.i.p. (imp. ██████████),
8. ore 12:45: nr. 218/20 reg. G.i.p. (imp. ██████████),
9. ore 13:00: nrrr. 3991/19 reg. G.i.p. (ind. ██████████);

nonché, a partire dalle ore 16.00, il processo nr. 1681/11 reg. G.i.p. (imp. ██████████); 
DISPONE ALTRESI

• il rinvio di tutti i restanti procedimenti previsti per l'udienza del 9 giugno 2020 all'udienza del 6 aprile 2021, ore 9.30 e ss., ad eccezione dei seguenti, che verranno celebrati (ad orari che verranno successivamente indicati) all'udienza del 21 luglio 2020:

1. nr. 2640/19 reg. G.i.p. (imp. ██████████),
2. nr. 3031/19 reg. G.i.p. (imp. ██████████),
3. nr. 1527/17 reg. G.i.p. (imp. ██████████), e
4. nr. 2008/18 reg. G.i.p. (imp. ██████████);

• il rinvio di tutti i restanti procedimenti previsti per l'udienza del 16 giugno 2020 all'udienza del 13 aprile 2021, ore 9.30 e ss.;

• il rinvio di tutti i restanti procedimenti previsti per l'udienza del 23 giugno 2020 all'udienza del 20 aprile 2021, ore 9.30 e ss.;

• il rinvio di tutti i restanti procedimenti previsti per l'udienza del 30 giugno 2020 all'udienza del 27 aprile 2021, ore 9.30 e ss.;

Il decorso dei termini di prescrizione e delle misure cautelari per ciascun procedimento si intende sospeso nei limiti di legge.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 83 cit., co. 12° «Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da-remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Ai sensi dell'art. 83, co. 12 bis d.l. cit. le udienze del 9, 16, 23 e 30 giugno 2020 verranno celebrate in Tribunale alla presenza del Pubblico Ministero, delle parti, dei rispettivi Difensori, degli ausiliari del Giudice e dei consulenti e periti (ferma restando l'applicazione dell'art. 83 cit., co. 12°). Le parti interessate sono invitate a comunicare con

congruo anticipo il loro eventuale consenso a modalità di svolgimento dei procedimenti da rimoto, al fine di consentire una più agevole organizzazione dell'udienza.

Si comunichi telematicamente a mezzo PEC, in via immediata, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede (al C.O.A. anche all'indirizzo di posta elettronica ordinaria), il quale provvederà - come da intesa - a diffondere tempestivamente il presente provvedimento tra i propri iscritti e ad attivarsi, per quanto possibile, per renderne edotti anche gli avvocati di altri Fori interessati.

Inoltre:

1) la successiva e formale comunicazione dei processi da trattare alle singole parti ed ai loro difensori andrà, comunque, fatta tempestivamente anche dalla Cancelleria con le modalità note, vale a dire, premesso che per i difensori o (per le parti private) presso i difensori, essa va effettuata sempre e soltanto ai loro indirizzi di posta elettronica certificata:

a) in caso di prima udienza ovvero quando, comunque, l'imputato non è stato mai presente in udienza né è stato ancora dichiarato assente, la comunicazione sarà eseguita al domicilio eletto dall'imputato, personalmente o presso il difensore, di fiducia o di ufficio, ovvero, in mancanza dell'elezione di domicilio, al difensore di fiducia, e, solo mancando sia l'elezione di domicilio che un difensore di fiducia, direttamente nel luogo di residenza dell'imputato;

b) nel caso, invece, di imputato già presente ovvero dichiarato assente, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 8729/2020; Cass. n. 52507/2014), la comunicazione dovrà essere eseguita presso il difensore, di fiducia o d'ufficio.

2) la successiva e formale comunicazione dei processi da rinviare agli imputati ed ai loro difensori (per le parti civili sarà sufficiente quella telematica iniziale al C.O.A.) andrà, invece, effettuata direttamente a verbale nella data udienza per la quale erano originariamente fissati, dove sarà presente un difensore unico di ufficio nominato dal C.O.A. - anche questo come da intesa - onde poter sostituire (d'ufficio, appunto, all'uopo nominato dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.) tutti i difensori di imputati impegnati nella data udienza (nella quale, se prima udienza, si chiarisce che non potrà, comunque, avvenire la costituzione delle parti, rinviata d'ufficio alla successiva udienza): questo Giudice, al di là della mera comunicazione a detto difensore unico, processo per processo, delle date di rinvio già anticipate telematicamente come sopra, provvederà ad adottare eventuali provvedimenti ulteriori e specifici solo nelle ipotesi di cui al lett. a) che precede, cioè di imputato che non è stato mai presente né è stato ancora dichiarato assente (comunicazione che verrà ordinato a verbale di eseguire o presso il domicilio eletto dall'imputato in caso di indirizzo privato - in quanto nel caso di domicilio eletto dall'imputato presso il difensore, di fiducia o di ufficio, varrà la comunicazione formale in udienza del rinvio fatta al predetto difensore unico di ufficio all'uopo presente - oppure, in mancanza dell'elezione di domicilio o di difensore di fiducia, nel luogo di residenza dell'imputato).

Cassino, 4 giugno 2020.

Il Giudice
dott. Domenico Di Croce

Depositato nella Cancelleria O.P. del
Tribunale di Cassino il 4 GIU. 2020
X. CANCELLIERE